

CCCXLIX. SEDUTA

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Commissione parlamentare (Costituzione)	Pag. 13651
Disegni di legge:	
(Trasmissione)	13610
(Deferimento a Commissione permanente)	13610
Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione)	13610
Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949 » (777-Urgenza) (Rinvio della discussione):	
ZOLI	13611
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13611
Disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 28 maggio 1949 (775-Urgenza) (Discussione ed approvazione):	
BASTIANETTO, <i>relatore</i>	13611
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13612

Disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni "Edeleanu" della "ROMSA" e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949 » (776-Urgenza) (Discussione ed approvazione):

PIETRA, <i>relatore</i>	Pag. 13618
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13618

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma » (728) (Discussione ed approvazione):

MERZAGORA, <i>relatore</i>	13622, 13625
BOSCO	13623
LUCIFERO	13624
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	13625
GRISOLIA	13626
GALLETTO	13626

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia e il Libano, il 15 febbraio 1949 » (730) (Discussione e approvazione):

GALLETTO, *relatore* Pag. 13637
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13637

Disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Libano concluso a Beirut il 24 gennaio 1949 » (719) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

GALLETTO, *relatore* 13643
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13643

Disegni di legge: « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1947-48 » (738) e « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze per l'esercizio finanziario 1948-49 » (739) (Approvati dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

CIASCA, *relatore* 13648; 13649
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 13648; 13650
PASTORE 13649; 13650

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):

RIZZO Giambattista, *relatore* 13651
VARRIALE, *relatore* 13651

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (755-B), d'iniziativa dei senatori Aldisio ed altri (approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (868);

« Rimborso di somme anticipate allo Stato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento della spesa per le pensioni privilegiate di guerra » (869).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di disegno di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Massini, Terracini, Ferrari e Baroncini hanno presentato un disegno di legge concernente la revisione della carriera degli agenti avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici (867).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame ed all'approvazione della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il disegno di legge:

« Abolizione della legge 3 giugno 1935, n. 1095, e della legge 22 dicembre 1939, n. 2207, concernenti trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre » (863).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949 » (777-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia ed il Bra-

sile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949 ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dall'esame dell'articolo 3 dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile, che viene sottoposto per la ratifica al Senato, risulta come il Governo italiano venga ad assumere l'impegno del deposito di 300 milioni di cruzeiros, somma di rilevante importanza. La Commissione finanze e tesoro non ha, però, preso in esame questo disegno di legge. Quindi, chiederei che fosse rimandata la discussione, in maniera che la Commissione finanze e tesoro possa esaminare il provvedimento ed esprimere il proprio parere.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il proprio parere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Zoli.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949 » (775-Urgenza).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 775.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bastianetto.

BASTIANETTO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo tra l'Italia

e la Jugoslavia, che viene sottoposto al nostro esame, è uno degli Accordi che sono intervenuti tra le due Parti dopo la guerra e forse tra tutti i vari Accordi (quello di Gorizia, quello di Udine, i due Accordi di Belgrado, fra cui quello della pesca) questo è il più importante perchè viene a riallacciarsi all'articolo 79 del Trattato di pace e, soprattutto, all'allegato 14 del Trattato di pace stesso, che prevede la sistemazione di tutti i beni oggetto di trattative fra l'Italia e la Jugoslavia.

L'importanza di questo Accordo, in aggiunta a quanto è detto nella mia relazione scritta, è che, per il Trattato di pace, i beni dei nostri connazionali che lasciavano la Jugoslavia non avrebbero avuto trattamento di compensazione, soprattutto a causa dell'avvenuta nazionalizzazione dei beni stessi in quel Paese. In questo Accordo si viene a fissare, invece, l'obbligo da parte della Jugoslavia di rifondere, di indennizzare tutti questi beni. Questi beni sono di diverse categorie, perchè abbiamo i beni nazionalizzati di carattere industriale, i beni agrari colpiti con misure di sequestro e i beni confiscati a seguito di sentenze penali; abbiamo, poi, i cosiddetti beni liberi.

L'Accordo considera tutti questi beni e dà la possibilità di indennizzo; una Commissione mista è prevista dall'Accordo e questa Commissione funziona già a Belgrado per la liquidazione di questi beni.

È importante che il valore dei beni sia fissato da una Commissione mista e non si sia ricorsi alla forfeizzazione, perchè forse questo sarebbe stato dannoso per noi. Una delle eccezioni che sono state fatte, specialmente in questi giorni, dopo che avevamo già considerato l'Accordo in sede di Commissione degli esteri, era proprio su questo punto.

In ogni caso la forfeizzazione è stata considerata invece per i beni soggetti a confisca, in seguito a sentenze penali. Ora, la bontà dell'Accordo consiste e nell'obbligo che si è assunto la Jugoslavia di indennizzare, e nella istituzione della Commissione mista che determina questo indennizzo.

Vi è anche un altro punto che ritengo sia notevole in questo Accordo, e cioè il riconoscimento da parte della Jugoslavia di un anticipo di 10 miliardi. La Jugoslavia non solo

riconosce di dovere indennizzare i beni nazionalizzati, ma riconosce un suo obbligo di anticipazione e questa anticipazione è notevole in un Accordo di questo genere.

Dopo che questo Accordo è stato esaminato e discusso in sede di Commissione degli esteri è anche pervenuto alla Presidenza della Commissione un memoriale da parte dei Giuliani, ed è bene che qui ne faccia cenno, perchè, come relatore, ho ritenuto opportuno prendere contatto specialmente col rappresentante dei Giuliani stessi, e ho avuto piacere di discutere tutti i punti sui quali vi erano incertezze, o per i quali si era preoccupati che gli Accordi non potessero avere una determinata realizzazione, o che nella esecuzione si potesse recar loro danno.

Mi pare di aver loro esposto le ragioni specialmente che avevano determinato l'Accordo e penso che essi si siano tranquillati e attendano ora il lavoro della Commissione mista. Eventualmente vi è anche la possibilità di gravame contro il lavoro della Commissione stessa. È previsto dalla Convenzione una specie di arbitrato tra l'Italia e la Jugoslavia. Un rappresentante italiano ed uno jugoslavo possono intervenire nella ipotesi che la Commissione espletasse il suo lavoro in modo non soddisfacente. Ma dico ancora di più: noi abbiamo altre trattative in corso con la Jugoslavia, ce n'è una di notevole importanza, e la delegazione presieduta dallo stesso Sottosegretario Brusasca anche in quella sede si occupa di rapporti economici, quelli derivanti dal Trattato di pace. Nell'Accordo in esame siamo completamente fuori di quei rapporti, qui siamo specialmente nel terreno della nazionalizzazione di quei beni per i quali è intervenuto un provvedimento dello Stato jugoslavo dannoso nei nostri confronti.

In ogni ipotesi questi nostri Giuliani, questi Italiani che hanno dovuto lasciare le loro terre, i loro beni, i loro interessi, che hanno la sofferenza dell'aver lasciato i loro possessi, le loro memorie, le loro cose più care, devono ragionare come ragioniamo noi. L'ho già detto nella premessa della relazione. Purtroppo, con dolore, dopo un disastro, dopo una guerra, dopo un avvenimento così tragico che ha colpito il nostro Paese e tutta l'Europa, bisogna

rimuovere questi rottami di guerra, bisogna qualche volta anche coraggiosamente incidere, quasi operare. Mi sono trovato in queste condizioni proprio per essere stato in una delle delegazioni che hanno trattato a Belgrado. È con sofferenza che si deve, in queste trattative, o rinunciare, o barattare qualche cosa che fa pena.

Con questo Accordo veniamo a rimuovere uno dei più grossi di questi rottami, ed io penso che dopo sarà più facile, rimuoverne altri, e sarà ancora più facile, gradino per gradino, arrivare a quella assoluta comprensione, a quella assoluta distensione e, speriamo anche, a quella assoluta collaborazione nell'interesse, non solo dei due Paesi, ma nell'interesse dell'Europa, nell'interesse della civiltà, per la pace di tutti. *(Applausi dal centro e dalla destra)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle dichiarazioni fatte dal relatore e conferma che nelle trattative che sono in corso qui a Roma per la definizione delle riparazioni poniamo continuamente il problema della compensazione tra il debito di 125 milioni di dollari che dobbiamo alla Jugoslavia, in conseguenza del Trattato di pace, ed il valore dei beni che la Jugoslavia ci deve corrispondere.

Assicuro perciò il Senato e, mediante il Senato, le famiglie degli interessati che seguono con spiegabile ansia queste trattative, che difendiamo e difenderemo secondo giustizia ed equità i loro interessi. *(Approvazioni)*.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Rileggo gli articoli del disegno di legge e la Convenzione allegata:

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 23 maggio 1949.

(È approvato).

ALLEGATO.

A C C O R D**entre la République Italienne et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie concernant les biens, droits et intérêts italiens en Yougoslavie**

Le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE FEDERATIVE DE YEOGOSLAVIE, dans le but d'établir les principes pour le règlement de la matière concernant les biens, droits et intérêts italiens en Yougoslavie, sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie s'engage à verser au Gouvernement de la République Italienne une indemnité pour les biens, droits et intérêts italiens (désignés dans le présent Accord sous le terme: « biens ») situés sur le territoire cédé par l'Italie à la République Populaire Fédérative de Yougoslavie aux termes du Traité de Paix ou sur l'ancien territoire yougoslave, et qui ont été soumis à la nationalisation, à la réforme agraire ou à toute autre mesure de caractère général affectant la propriété.

Sont exclus les biens liquidés par le Gouvernement yougoslave en application de l'article 79 du Traité de Paix.

Article 2.

Aux fins du présent Accord sont considérés comme biens, droits et intérêts italiens ceux des personnes physiques de nationalité italienne, ainsi que, dans la mesure des participations italiennes, ceux des sociétés et personnes morales ayant leur siège sur le territoire italien ou sur le territoire cédé ou sur l'ancien territoire yougoslave, sauf les exclusions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'Annexe XIV au Traité de Paix.

Les participations étrangères dans les susdites sociétés et personnes morales ayant leur siège sur le territoire italien auront le même traitement que les participations italiennes, à condition qu'elles n'appartiennent pas à des ressortissants de Pays ex-ennemis de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ou de Pays avec lesquels la République Populaire Fédérative de Yougoslavie a conclu des accords réglant l'indemnisation des participations indirectes de ces Pays.

La Commission Mixte prévue à l'article 3 déterminera la date à laquelle la nationalité italienne des personnes physiques doit avoir existé et le siège des sociétés et personnes morales doit s'être trouvé sur les différents territoires susindiqués.

Article 3.

Sera constituée une Commission Mixte italo-yougoslave pour effectuer l'évaluation des biens.

La Commission Mixte sera composée de trois représentants pour chacune des deux Parties contractantes, assistés par les experts qui seront jugés nécessaires.

Elle aura le droit de se rendre sur place ou d'y envoyer des experts toutes les fois qu'on le jugera utile pour examiner des cas concrets.

Ladite Commission commencera ses travaux dès l'entrée en vigueur du présent Accord et les terminera dans un délai de six mois.

Article 4.

La Commission Mixte procédera aux opérations suivantes:

1) elle établira, sur les indications, ou si nécessaire, sur les preuves de la propriété à soumettre par les représentants italiens, la liste des biens qui devront être pris en considération pour l'indemnité. Au cas où les preuves de la propriété ne pourraient être fournies par les représentants italiens, la Commission Mixte les procurera elle-même, si possible;

2) elle fixera des catégories, suivant lesquelles seront classés les biens, et déterminera les principes d'évaluation pour chaque catégorie;

3) elle établira pour chaque catégorie un ou plusieurs biens-type; en effectuera l'évaluation; rapportera chaque bien à son bien-type respectif; attribuera à chaque bien la valeur de son bien-type avec les variations nécessaires en plus ou en moins. Si cela n'est pas possible à cause de la nature des biens de certaines catégories, la Commission Mixte décidera elle-même de la méthode à suivre pour l'évaluation des biens.

Le total des évaluations effectuées de la manière indiquée ci-dessus représentera le montant de l'indemnité, et aucune déduction n'y sera apportée,

Article 5.

Pour effectuer les évaluations aux termes de l'article 4, la Commission Mixte prendra comme base les prix des biens sur le marché libre en 1938 et les multipliera par les coefficients de revalorisation relatifs aux différentes catégories de biens. Ces coefficients seront déterminés par la Commission Mixte,

Article 6.

Aux fins des évaluations, la Commission Mixte prendra en considération la consistance que les biens avaient au moment où les autorités populaires locales ou les autorités du Gouvernement yougoslave en prirent possession d'une manière définitive et tiendra compte de l'influence que le potentiel économique de ces biens peut avoir sur leur valeur. En ce qui concerne les grandes entreprises, ledit moment s'identifie avec la date à laquelle les autorités populaires locales ou les autorités du Gouvernement yougoslave ont définitivement assumé le contrôle du territoire, sauf la preuve du contraire.

La consistance et la date de la prise en possession des biens résulteront des procès-verbaux de prise de possession où ils existent ainsi que des autres moyens de preuve.

Seront exclues de la valeur des biens, sur la base de preuves fournies par les représentants yougoslaves, les pertes survenues après le moment susmentionné par suite de l'action des forces naturelles ou d'opérations de guerre ou de réquisitions pour des nécessités de guerre.

Les biens meubles qui sont passés en propriété de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie en vertu du droit international de guerre, seront exclus de l'évaluation.

Article 7.

La Commission Mixte prendra en considération, sur la base de listes qui lui seront soumises par les représentants italiens, les biens frappés par des mesures affectant la propriété non prévues à l'article 1, et fixera pour ces biens une somme forfaitaire à ajouter à l'indemnité visée au dernier alinéa de l'article 4. Les représentants yougoslaves prêteront leur aide et donneront les indications nécessaires pour l'établissement des susdites listes.

Les confiscations des biens prononcées jusqu'au moment de la fixation de ladite somme seront traitées aux termes de l'alinéa précédent. Au cas où des mesures portant la confiscation seraient révoquées après le moment susindiqué, les intéressés ne pourront demander ni la restitution de leurs biens confisqués, ni le paiement d'une indemnité, étant donné que ladite somme forfaitaire est prévue en tenant compte de telles possibilités.

Article 8.

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie s'engage à verser au Gouvernement italien la somme de 10 milliards de lire comme acompte sur les montants visés aux articles 4, dernier alinéa, et 7.

La somme susindiquée n'a aucun rapport de pourcentage avec lesdits montants, ni aucune valeur indicative de ces derniers.

Article 9.

Les modalités de paiement des montants dont il est mention aux articles 4, 7 et 8 ainsi que toutes les questions relatives aux biens italiens, qui n'ont pas encore été réglées jusqu'à présent, feront l'objet d'un accord à conclure entre les deux Gouvernements aussitôt que possible.

Article 10.

Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie se déclare disposé à examiner la possibilité d'acheter à un prix équitable, si les propriétaires désirent les vendre, les biens qui n'ont été soumis à aucune des mesures indiquées aux articles 1 et 7 et qui sont situés sur le territoire cédé.

Une telle possibilité ainsi que la question du versement éventuel au Gouvernement italien de sommes relatives aux achats seront examinées au plus tard à l'occasion de l'Accord à conclure entre les deux Gouvernements aux termes de l'article 9.

Article 11.

Toute question qui pourrait s'élever à propos de l'application du présent Accord sera réglée par la Commission Mixte prévue à l'article 3.

Si la Commission Mixte ne réussit pas, dans un délai de trois mois, à régler un différend, on aura recours à la procédure suivante:

1. Si le différend se réfère à une matière ne rentrant pas dans le cadre des articles 83 et 87 du Traité de Paix, il sera soumis à une Commission Supérieure composée d'un représentant de chacun des deux Gouvernements. Au cas où cette Commission ne parviendrait pas à régler le différend dans un délai raisonnable, les deux Gouvernements en conviendront par la voie diplomatique ordinaire.

2. Pour les différends qui se réfèrent à une matière rentrant dans le cadre des articles susmentionnés, chacun des deux Gouvernements ne renonce pas à son droit à l'application de la procédure prévue aux articles 83 et 87 du Traité de Paix. Toutefois, les deux Gouvernements pourront soumettre ces différends à la Commission Supérieure, sans que cela comporte l'abandon de la procédure visée auxdits articles.

La Commission Supérieure fixera elle-même son règlement de procédure.

Article 12.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

FAIT à Beograd, en double exemplaire en langue française, le vingt trois mai mil neuf cent quarante neuf.

Pour l'Italie:

G. ROMANO.

Pour la République

Populaire Fédérative de Yougoslavie:

VRLETA KRULJ.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Esecuzione del protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni "Edeleanu" della "ROMSA" e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949 » (776-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni "Edeleanu" della "ROMSA" e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949 ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 776.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pietra.

PIETRA, *relatore*. Mi preme solo di chiarire che il disegno di legge in discussione rientra nel quadro degli Accordi in merito ai beni italiani in Jugoslavia che sono stati già illustrati ampiamente dal senatore Bastianetto. Per il resto non ho altro che da rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge e della Convenzione allegata:

Art. 1.

È approvato il Protocollo fra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica Federativa di Jugoslavia relativo ai materiali delle installazioni « Edeleanu » della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni « ROMSA », e scambio di Note, conclusi a Roma il 25 maggio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo e scambio di note suddetti.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sarà stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 25 maggio 1949, conformemente all'alinea 6 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ALLEGATO.

PROTOCOLLE**entre le Gouvernement de la République d'Italie et le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie relatif aux matériaux des installations « Edeleanu » de la « ROMSA »**

Le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE et le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE POPULAIRE DE YUGOSLAVIE ont convenu relativement aux matériaux des installations « Edeleanu » de la « Raffineria Oli Minerali Società per Azioni » (ROMSA), ce qui suit:

1. Le Gouvernement Italien mettra à la disposition du Gouvernement Yougoslave, au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole, les matériaux « Edeleanu » de la Société par actions « ROMSA », entreposés à Moggio Udinese auprès de la « Società italiana lavorazione liscive », (SILL) et à Milan (Musocco).

2. Les matériaux susmentionnés seront réceptionnés par un délégué du Gouvernement Yougoslave, à la présence d'un délégué du Gouvernement Italien, andéans deux mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Le Gouvernement Italien consentira, pour l'expédition du matériel dont il s'agit, toutes facilités n'impliquant pas de frais à sa charge; il en permettra l'exportation et accordera les visas nécessaires aux experts yougoslaves qui viendront en Italie pour la livraison, ainsi qu'aux spécialistes italiens que les entreprises yougoslaves pourraient engager en Italie en vue du montage et de la mise en oeuvre en Yougoslavie du matériel en question.

4. Le Gouvernement Italien facilitera, dans le cadre des accords commerciaux en vigueur entre les deux Pays, l'achat et l'exportation en Yougoslavie des autres matériaux nécessaires pour compléter les installations susdites.

5. Le Gouvernement Italien s'engage expressément à acheter par contrat de la Société par actions « ROMSA » le matériel dont à l'article 1, ainsi qu'à régler avec la Société même toutes conséquences économiques de la cession faite au Gouvernement Yougoslave.

6. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour de sa signature.

FAIT à Rome, le 25 mai 1949.

Pour l'ITALIE

BRUSASCA.

Pour la JUGOSLAVIE

R. IVANCEVIC.

Rome, le 25 Mai 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de Vous adresser la présente lettre pour Vous confirmer notre entente dans le sens que la cession au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie des installations « Edeleanu » de la « ROMSA », dont au Protocole en date d'aujourd'hui, ne porte aucun préjudice aux intérêts italiens ou yougoslaves en relation à l'Annexe XIV au Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

J'ai aussi l'honneur d'accuser réception d'une lettre identique, que Vous m'avez adressée a cette même date, et je saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

BRUSASCA.

Monsieur RAFO IVANCEVIC

Ministre Plénipotentiaire
*Président de la Délégation de la
République Fédérative Populaire de Yougoslavie*

ROME

Rome, le 25 Mai 1949.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de Vous adresser la présente lettre pour Vous confirmer notre entente dans le sens que la cession au Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie des installations « Edeleanu » de la « ROMSA », dont au Protocole en date d'aujourd'hui, ne porte aucun préjudice aux intérêts italiens ou Yougoslaves en relation à l'Annexe XIV au Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

J'ai aussi l'honneur d'accuser réception d'une lettre identique, que Vous m'avez adressée a cette même date, et je saisis l'occasion pour Vous renouveler, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

R. IVANCEVIC

S. E. GIUSEPPE BRUSASCA

Sous Secrétaire d'État

Président de la Délégation italienne

ROME

Pongo in votazione il disegno di legge n 1 suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma** » (728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Mosca, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948: a) Trattato di commercio e navigazione; b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia; c) Protocollo di firma ».

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 728.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Merzagora.

MERZAGORA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è evidentemente la mattinata dei piccoli « dinosauri », cioè dei disegni di legge che da molto tempo giacciono nell'apparato legislativo ...

PASTORE. Io direi che hanno giaciuto nei cassetti del Ministero degli affari esteri.

MERZAGORA, *relatore*. Questo non è esatto, poichè, se dovessimo fare una ricerca delle responsabilità, il che è ben lontano dalle mie intenzioni, credo che dovremmo ripartirle equamente, per lo meno, tra Senato, Camera e Ministero.

Qui appunto c'è una questione di forma, che non è male sottolineare, e cioè quanto sia di fatto disdicevole ratificare un Trattato importante come questo con un così grande ritardo: disdicevole, anzitutto, nei riguardi della controparte che evidentemente può commentare in un modo sfavorevole questo nostro ritardo, e disdicevole anche per il Parlamento che si

trova in condizione di dover discutere una materia divenuta ormai stantia, tanto è vero che io credo non la vorrà nemmeno discutere, benchè l'argomento sia tuttora importante.

D'altra parte non avrebbe senso che noi oggi impugnassimo qualche cosa di un Trattato che è forse più vicino alla decadenza che alla sua firma. Comunque, si tratta di un argomento molto importante che rappresenta un po' una svolta nelle nostre relazioni economiche. Infatti, abbiamo ripreso i rapporti con un mercato importantissimo quale è la Russia ed io credo fermamente, non solo da oggi, poichè ho avuto occasione di dichiararlo anche dal banco del Governo, che l'Italia non troverà mai il suo equilibrio economico se non stabilirà, come prima della guerra, in tutta la loro ampiezza i rapporti economico-commerciali con i Paesi dell'Oriente vicino, tra i quali, primo di tutti, è la Russia. E questo anche in vista di quella economia di dollari alla quale noi dovremo per forza andare incontro, se non altro, nel 1952, quando si esauriranno gli aiuti E.R.P.

Guardando il testo dell'Accordo, molto brevemente possiamo dire, come prima osservazione, che esso differisce dal testo del vecchio Trattato del 1924, perchè mutate sono le condizioni interne ed esterne dei due Paesi. I punti basilari dell'Accordo sono sinteticamente questi: dall'articolo 1 è stabilito che i Paesi si riservano un trattamento benevolo, e questo articolo nella sua impostazione formale e sostanziale condiziona, in definitiva, l'intero Trattato.

E, inoltre, ribadito il principio della Nazione più favorita, quando sia però operante con carattere di evidente e sicura reciprocità. Questo principio gioca in pieno in materia di dazi, di diritti e di formalità doganali (trasporto, transito di persone e di merci e soprattutto entrata, sosta ed uscita delle navi dai porti).

In questo Trattato è detto che non vi sono ostacoli nè alle importazioni nè alle esportazioni e, per quanto riguarda la clausola della Nazione più favorita, abbiamo potuto fare ammettere il principio della controparte che per noi era di grande importanza, e cioè di non comprendere, tra i favori applicati con tale clausola, quegli obblighi o vantaggi derivanti da unioni doganali bilaterali e multilaterali, o

da statuti particolari con alcuni territori con i quali siamo confinanti e con i quali potremmo avere un mandato.

Questo principio è stato senz'altro ammesso; è caduto per contro dal vecchio Trattato tutto quello che concerneva le cosiddette clausole di stabilimento, in quanto che non c'era veramente materia da contendere, dato che uno stabilimento di attività commerciali italiane in Russia non poteva essere oggetto di discussione.

La seconda parte del Trattato riguarda lo statuto giuridico della rappresentanza dell'U.R.S.S., i cui punti principali sono i seguenti: questa rappresentanza fa parte integrante dell'Ambasciata sovietica e quindi gode dell'extra-territorialità; i suoi componenti, in numero limitato di tre, godono dell'immunità diplomatica ed hanno diritto all'uso del cifrario; le obbligazioni contratte, però, dalla rappresentanza sono soggette alle leggi italiane; tuttavia, mentre è ammesso di escutere anche forzatamente questa rappresentanza nei riguardi dei crediti e delle merci, non è ammessa evidentemente una esecuzione forzata contro la rappresentanza stessa, come tale.

In definitiva questo Trattato risponde al bisogno che avevano i due Paesi di incontrarsi sul terreno economico, e pertanto rappresenta quasi un binario sul quale poi è stato inteso l'Accordo commerciale — firmato anch'esso a Mosca alla stessa data — tra i due Paesi.

È interessante, per avere un'idea dell'importanza di questa Convenzione, ricordare che questi Accordi di commercio, che corrono sul binario del Trattato che dobbiamo oggi approvare, prevedono degli scambi per 110 miliardi e quindi, alla luce delle cifre globali del nostro commercio estero, questi scambi porterebbero l'Unione Sovietica al terzo o quarto posto nella scala delle nostre contropartite. Basta questa cifra e questa considerazione per sottolineare l'importanza del Trattato e la necessità che esso venga rapidamente approvato e ratificato.

L'Accordo commerciale — lo accenno di passaggio — è entrato in vigore con un certo ritardo: quasi sempre, infatti, le macchine arrugginite prima di mettersi in moto hanno bisogno di preparazione. Ci sono stati circa sei mesi di ritardo non dovuti a colpa di nessuno,

ma solo alle contingenze e allo studio reciproco che Italia e Russia hanno fatto per i loro scambi. Ma appena si è rimesso in moto il meccanismo, i risultati sono stati favorevoli perchè abbiamo sorpassato già i 20-25 miliardi di scambi reciproci. Noi forniamo macchinari pagabili con determinate proroghe di tempo e comperiamo prodotti del suolo. Noi ancora oggi siamo debitori del conto che regola i nostri rapporti con la Russia.

Nel complesso ho l'impressione che questo Trattato, così come è stato congegnato, circondato da tutti gli altri Accordi conclusi con la Russia, predisponga utilmente quel binario sul quale i nostri rapporti economici con quel Paese potranno trovare i loro più favorevoli sviluppi. (*Approvazioni*).

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nell'articolo 2 dell'allegato al Trattato, relativo allo « Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia » è detto che i locali occupati dalla rappresentanza commerciale godono della extra-territorialità.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che la rappresentanza commerciale ha diritto di aprire i propri uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli, oltre che nella città di Roma dove ha sede l'Ambasciata sovietica. Si preveda pure che si possano aprire uffici commerciali in altre città d'Italia, previo accordo con il Governo italiano.

A questo proposito vorrei ricordare che c'è stata in Senato un'ampia discussione sulla extra-territorialità a proposito di un Accordo con lo Stato della Città del Vaticano per Castel Gandolfo. In tale discussione, da tutti i settori fu criticato l'uso della parola « extra-territorialità », poichè la sede di una rappresentanza estera non è fuori del territorio italiano, ma è sempre soggetta alla sovranità italiana e gode solo di determinati privilegi.

Vorrei quindi chiarire che per extra-territorialità, anche nel caso delle rappresentanze commerciali, non s'intende che le sedi delle rappresentanze stesse siano da considerare fuori del territorio italiano: sono dentro di esso e godono soltanto di determinate immunità.

1948-50 - CCCXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 FEBBRAIO 1950

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare osservare al Senato alcune questioni che riguardano il Trattato ed altre che escono dal Trattato, sciogliendo così la riserva fatta in Commissione e riferendomi anche ad una interrogazione che dal dicembre 1948 attende ancora risposta.

Voce da sinistra. Ormai è prescritta!

LUCIFERO. L'interrogazione sarà prescritta, ma il fatto non è prescritto. Per quanto riguarda il protocollo, mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Bosco, il che mi consente di abbreviare su questo punto, pur facendo notare che la natura di questa extra-territorialità è molto diversa dalla natura di quella di cui si parlò a proposito di Castel Gandolfo. Ma sono perfettamente d'accordo con lui che con queste concessioni di extra-territorialità, o meglio, di immunità — che sarebbe stato forse il termine più esatto, ed anzi è il termine esatto — bisognerebbe andare con una certa cautela; ma soprattutto io faccio notare che questa clausola, che queste condizioni e questi privilegi — notevoli privilegi per una missione commerciale, perchè sono privilegi che vengono estesi ad una missione commerciale ma che invece appartengono alle missioni politiche e alle missioni diplomatiche — sono completamente unilaterali, perchè non vi è contropartita. La Russia può istituire questa sua missione commerciale, con i privilegi di missione politica, in Italia; l'Italia non può fare altrettanto in Russia, in base a questo Trattato. Ora mi pare che i Trattati internazionali si basino sempre sulla reciprocità delle concessioni, quali che possano essere queste concessioni; e questo acquista tanto maggior valore quando si pensi che, fra il nostro Stato e la Russia, anche i rapporti diplomatici in sede politica, non in sede commerciale, non sono ancora così chiari e così scorrevoli come sarebbe interesse dell'uno e dell'altro Paese.

Tanto per chiarire, io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Merzagora nel vedere con piacere rallacciarsi e moltiplicarsi i rapporti con tutti i Paesi, e quindi anche con la Russia; tuttavia non posso non sottolineare che questo Trattato, così come ci viene pre-

sentato, ha un carattere fondamentale di unilateralità, la quale è tutta a nostro svantaggio in settori molto delicati; ciò viene a costituire anche precedenti politici e precedenti giuridici. Contro questo io credo sia un dovere, come italiano, elevare la mia protesta e dire che chi ha negoziato non avrebbe dovuto accettare simili clausole se non a patto che fosse stata data la reciprocità all'Italia per quel che riguardava i suoi interessi.

Per quanto concerne il Trattato, ricordo che, quando esso fu firmato dall'onorevole La Malfa, non dal nostro ambasciatore, io presentai una interrogazione, e l'onorevole Ministro degli esteri venne personalmente in questa Assemblea, fece interrompere la discussione, e rispose ad un'altra interrogazione dicendomi che a proposito della mia si riservava in tempo brevissimo di darmi dei chiarimenti. Ufficialmente questi chiarimenti ancora non sono venuti, anche se devo dare atto al Ministro degli esteri che privatamente egli me li ha dati; naturalmente però io devo conservarli privati: tuttavia anche questi non mi hanno soddisfatto.

Domandai in altra occasione all'onorevole Ministro degli esteri: come mai — ed ho ripetuto la cosa quando ho parlato sul bilancio degli esteri — una missione commerciale, cioè una missione che va non dico a comperare ed a vendere, ma a trattare le modalità di comprare e di vendere, cioè che ha una funzione puramente economica, ad un certo punto si mette a trattare questioni politiche di estrema importanza? E voi ricorderete che la questione politica di estrema importanza fu l'applicazione di una delle clausole del Trattato di pace, cioè la consegna delle nostre navi alla Russia, che difatti avvenne. Ed avvenne in concomitanza a questo Trattato e la questione fu trattata dalla missione commerciale. Ora anche questo era contro tutte le buone regole della diplomazia, perchè tali questioni le tratta l'Ambasciatore, e grandissimo danno facciamo alla nostra rappresentanza diplomatica di Mosca, quando permettiamo a missioni estranee alle trattative politiche e diplomatiche, di trattare e raggiungere accordi di questa importanza, tanto più se pensiamo ai caratteri di precarietà nei quali tuttora si svolge la funzione del nostro Ambasciatore a Mosca.

Anche questo è un rilievo che trascende il Trattato ma che è connesso al Trattato stesso e che ritenevo mio dovere di fare. Quindi debbo anche dichiarare che, pure essendo io d'accordo sulla ripresa dei commerci con il settore orientale, anzi, ritenendo che questa ripresa di commerci sia quanto mai indispensabile perchè rappresenta la gettata di un ponte verso un mondo con il quale ci sono non poche superfici di attrito, non posso dare la mia approvazione ad un Trattato che ha comportato uno sminuimento del prestigio diplomatico e quindi politico del nostro Paese, che è stato concluso con leggerezza, che è connesso a quella tale consegna di navi che, nella mia qualità di vecchio marinaio, ancora mi brucia, e che tra le altre cose crea ad un'altra Nazione dei privilegi nel nostro Paese, che non vengono riservati e garantiti al nostro Paese in quella Nazione.

MERZAGORA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERZAGORA, *relatore*. Vorrei, signor Presidente, tranquillizzare l'onorevole Bosco e l'onorevole Lucifero per quanto concerne un determinato punto della discussione. Effettivamente quando la nostra delegazione si è trovata a Mosca, ha dovuto rispondere ad una richiesta da parte sovietica che intendeva ottenere il diritto di extra-territorialità non soltanto per la sede della rappresentanza in Roma — sede che essendo presso l'Ambasciata poteva facilmente esservi compresa — ma anche per le eventuali filiali periferiche di questa rappresentanza. Da parte nostra è stato opposto un deciso rifiuto a questo ordine di idee, ma, ad un certo punto, si è visto che tutta la trattativa per tale questione rimaneva bloccata, ed era grave il danno di dover fermare questa trattativa per una questione pur molto importante come questa, ma di prevista lontana applicabilità. Allora si è venuti, come si è soliti fare, ad un compromesso che è, mi sembra, molto felice. Si è detto: diamo la extra-territorialità ai locali di Roma della rappresentanza, e per quanto concerne le installazioni delle eventuali dipendenze periferiche, la questione sarà rivista *ex novo* a Roma, non appena si presenterà l'occasione di aprirne a Genova, a Milano o altrove.

Quindi ci siamo riservati al centro piena ed assoluta libertà di discussione e mi pare che, su questo punto, i colleghi che hanno interloquuto possano essere tranquilli, dato che la questione non è affatto compromessa.

Per quanto concerne, poi, l'altra osservazione del collega Lucifero, circa la mancanza di reciprocità, mi permetto di far presente che evidentemente noi, quando abbiamo mandato la missione in Russia, sapevamo benissimo che il commercio estero in quel Paese è accentrato nelle mani dello Stato. Questa è una condizione assoluta, nè possiamo pretendere che gli altri abbiano i nostri regimi economici: ogni Paese ha i suoi regolamenti, le sue leggi, le sue disposizioni, le sue tendenze. Evidentemente, dato che il commercio in Russia è commercio di Stato noi non potevamo non ammettere che questo commercio di Stato avesse la sua rappresentanza nell'ordine esecutivo.

Qui mi si dice: manca la reciprocità; questo è vero fino ad un certo punto in quanto che, se domani uno dei nostri industriali, uno dei nostri fornitori (e posso citare numerosi nomi) vuole andare in Russia per i suoi affari, per poter vendere i suoi prodotti, chiede il permesso di andare in Russia e là tratta con le fabbriche, con gli uffici competenti ed ha, in tal modo, la possibilità di concludere.

LUCIFERO. Ma non ha cifrario!

MERZAGORA, *relatore*. Onorevole Lucifero, per quanto concerne la questione del cifrario e l'altra questione della firma del capo della Delegazione piuttosto che dell'Ambasciatore, questa materia evidentemente esula dai compiti del relatore; io credo che risponderà il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, circa le considerazioni e le osservazioni del senatore Lucifero faccio presente una circostanza fondamentale: la presenza della rappresentanza commerciale russa in Italia è strettamente collegata, come loro potranno rilevare dagli atti, al modo col quale abbiamo convenuto il pagamento delle riparazioni.

Noi dobbiamo dare in conto riparazioni dei prodotti industriali per la produzione dei quali

la Russia si è obbligata a fornirci le materie prime. La reciprocità va perciò esaminata tenendo presente questo aspetto particolare e l'altro dell'unilateralità delle riparazioni.

Noi siamo tuttavia riusciti ad ottenere che l'adempimento del nostro obbligo avvenisse anche con il lavoro e con i prodotti italiani, diminuendo così l'onere finanziario del Paese.

Osservo però al senatore Lucifero che non abbiamo per nulla pregiudicato i nostri interessi morali e materiali come non abbiamo rinunciato ad aprire in Russia delle rappresentanze commerciali, quando il nostro Paese sia nella condizione di poterlo fare.

A questo riguardo devo ripetere, ancora, onorevoli senatori, quello che ho già detto altre volte: noi non riusciamo ad aprire rappresentanze all'Estero, tutte le rappresentanze che riteniamo utili, unicamente per ragioni di bilancio.

UBERTI. Se abbiamo i soldi, le lascia aprire?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Rispondo al senatore Uberti che se noi decidessimo di aprire una rappresentanza commerciale in Russia e ci venisse opposto un rifiuto noi invocheremmo immediatamente la clausola della reciprocità che è una delle clausole fondamentali del diritto internazionale.

Alla seconda osservazione del senatore Lucifero che la Missione La Malfa avrebbe menomato le funzioni dell'Ambasciata di Mosca, rispondo che ciò non è avvenuto, perchè l'Ambasciatore Brosio ha collaborato con il capo della delegazione italiana.

LUCIFERO. Peggio, doveva firmare lui.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non facciamo, senatore Lucifero, delle questioni di forma, ma badiamo a quelle sostanziali. Abbiamo inviato a Mosca una delegazione per trattare un determinato argomento; durante le trattative il Governo sovietico ha posto delle altre questioni; il Governo italiano poteva nominare una seconda delegazione per queste trattative, oppure, avendo fiducia nella prima, incaricare la stessa di queste trattative, dandole le opportune istruzioni per trattare la nuova materia. È stata seguita questa seconda procedura la cui scelta

spettava al Governo, che ritenne, per la fiducia riposta in lui, confermare all'onorevole La Malfa la delega per tutte le trattative.

La ragione sostanziale da esaminare può essere quindi quella di accertare se il fiduciario ha compiuto un'opera utile per il Paese.

Mi associo a questo riguardo alle considerazioni del relatore.

Questo Accordo ci ha permesso di chiudere parecchie gravi pendenze e ci deve lasciar sperare che da esso sorga una collaborazione sempre più feconda con l'Oriente, che è vivamente desiderata da tutti, specialmente dai lavoratori che hanno bisogno di avere, da qualsiasi parte essa provenga, la possibilità di poter lavorare, di poter produrre. Io formulo quindi il voto, che è certamente di tutti noi, qualunque sia la ideologia che seguiamo, che fa prova di buona volontà che il Governo italiano ha dato con gli Accordi che discutiamo, valga per dissipare dubbi, sospetti ed equivoci e potenzi i nostri sforzi per realizzare, nella pacifica collaborazione con tutti gli altri Stati, il bene del nostro Paese. (*Applausi*).

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. A nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere, esprimo parere favorevole alla ratifica degli Accordi in discussione, col più vivo augurio non solo che siano intensificati i rapporti economici italiani con l'Unione Sovietica, ma che si dia corso sollecitamente ad una concreta e completa opera di distensione nei rapporti col grande e laborioso popolo russo, in modo da eliminare ogni sospetto tra i due Paesi. A titolo personale, poi, mi sia consentito di dare atto al senatore Merzagora dell'obiettività e della serenità con cui egli ha fatto la sua relazione. È da augurarsi che tale obiettività e serenità sia impiegata d'ora in poi da tutti i relatori e in particolare da quelli di maggioranza, i quali non dovrebbero mai dimenticare che la forza del numero importa maggiori doveri. (*Approvazioni*).

GALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLETTO. Voglio aderire a quanto ha detto l'onorevole Grisolia perchè il nostro voto abbia un preciso significato e cioè che, attraverso questi nuovi rapporti di carat-

1948-50 - CCCXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 FEBBRAIO 1950

tere commerciale ed economico con i Paesi orientali, e specialmente con la Russia, si giunga ad attenuare quegli attriti politici che sono di impedimento alla ricostruzione, non solo del nostro Paese, ma anche dell'Europa. (Questo è il significato del mio voto.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Essendovi state delle dichiarazioni di voto, messo in votazione il passaggio agli articoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Mosca,

fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:

a) Trattato di commercio e navigazione;
b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

c) Protocollo di firma.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE**fra la Repubblica Italiana
e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, da una parte, e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPREMO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana: il Signor Ugo la Malfa, deputato al Parlamento;

La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anastas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.

Art. 2.

Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalità di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonchè le prescrizioni, le formalità e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.

Art. 3.

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese.

Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o più elevati, nonchè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.

Art. 4.

I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti Contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli articoli 2 e 3 ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'exportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti dal territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 5.

I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti Contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali più elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dal Paese di origine.

Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reballaggio o a deposito nei magazzini.

Art. 6.

Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle Parti Contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adotterà il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione più favorita, se quest'ultimo è più vantaggioso per l'altra Parte.

Art. 7.

Le Parti Contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o alla esportazione.

Può derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:

- a) per ragioni di sicurezza pubblica;
- b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;
- c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle piante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.

Art. 8.

Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Parti Contraenti può esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un ufficio pubblico o da altro ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare è prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte Contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata.

Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorità diplomatiche o dalle competenti Autorità consolari.

Comunque le Parti Contraenti adotteranno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonché le prescrizioni e le formalità relative.

La presentazione del certificato di origine non sarà richiesta per i pacchi postali.

Art. 9.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:

- a) i campioni di merci;
- b) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonché gli attrezzi necessari per lavori di montaggio;
- c) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
- d) gli oggetti da riparare;
- e) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati normalmente in commercio per il trasporto delle merci.

Art. 10.

Alle navi di ciascuna delle Parti Contraenti, ai loro equipaggi, passeggeri e carichi sarà concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti od Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonché l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalità.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione più favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio; dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.

Art. 11.

Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad altro o più porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.

Art. 12.

Le navi italiane, le quali entrino in un porto dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e rispettivamente le navi sovietiche le quali entrino in un porto italiano soltanto per sbarcarvi una parte delle loro merci, possono, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati, trattenere a bordo la parte del carico destinata ad altro porto sia dello stesso sia di altro Paese ed esportarla senza obbligo di pagare per essa alcun diritto doganale, portuale od altro qualsiasi, salvo quelli stabiliti per la sorveglianza.

Col permesso delle Autorità competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salve le spese per la sorveglianza.

Art. 13.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle coste dell'altra Parte, la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e benefici che siano accordati dalle leggi e dai regolamenti della rispettiva Parte in simili circostanze alle navi e ai carichi della nazione più favorita. Al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave ed al carico, sarà prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanze dovuti alle navi nazionali.

Gli oggetti salvati dalla nave che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati al consumo interno del Paese.

Art. 14.

La nazionalità delle navi sarà accertata secondo le leggi del Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorità competenti.

I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte.

Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti contraenti, munite dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacità netta della nave indicata nel certificato sarà presa come base per il calcolo dei diritti portuali.

Art. 15.

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

- a) all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;
- b) alla navigazione di cabotaggio. Non si considera, tuttavia, cabotaggio il viaggio delle navi di ciascuna Parte contraente da un porto dell'altra Parte in altro porto della medesima allo scopo di sbarcare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero oppure allo scopo di imbarcare l'intero carico o parte di esso destinato all'estero.

Art. 16.

Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi.

In quanto il transito sia permesso, le merci in transito, provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo.

Il libero transito è in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 17.

Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia, per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalità e le tariffe del trasporto nonchè i diritti ad esso connessi.

Art. 18.

L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avrà in Italia la sua Rappresentanza commerciale, il cui Statuto giuridico è regolato dalle disposizioni dell'Allegato al presente Trattato e ne forma parte integrante.

Art. 19.

Le persone giuridiche e le società commerciali, costituite sul territorio di una delle Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte.

Le persone giuridiche, le società commerciali nonchè i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.

Art. 20.

Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:

a) ai vantaggi già accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;

b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale già conclusa da una delle Parti contraenti o che potrà essere conclusa in avvenire;

c) ai vantaggi speciali che una delle Parti potrà concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.

Art. 21.

Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola arbitratale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva secondo la legislazione del Paese in cui è stata emessa;

b) che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine pubblico del Paese in cui è richiesta l'esecuzione della decisione stessa.

L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla legislazione del Paese in cui essa è richiesta.

Art. 22.

Il presente Trattato avrà la durata di cinque anni, sarà ratificato nel più breve termine ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo in Roma.

Se nessuna delle Parti contraenti notificherà per iscritto dodici mesi prima della scadenza di detto termine la sua intenzione di denunciare il Trattato, esso resterà in vigore fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avrà denunciato.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mosca, l'11 dicembre 1948 in doppio originale in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.

Allegato al Trattato di Commercio e di Navigazione fra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste dell'11 dicembre 1948

STATUTO GIURIDICO

della Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia

Art. 1.

La Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia esercita le seguenti funzioni:

- a) contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia;
- b) rappresenta gli interessi dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia in tutto ciò che concerne il commercio estero;
- c) esercita il commercio fra l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia.

Art. 2.

La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante dell'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia ed ha la sua sede a Roma.

Il Rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia e i suoi tre sostituti godono di tutte le immunità e i privilegi accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche.

Gli impiegati della Rappresentanza commerciale e dei suoi Uffici, che siano cittadini dell'U.R.S.S., saranno esenti dalle imposte italiane sul reddito, che essi percepiranno per il servizio presso il Governo dell'U.R.S.S.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprire propri Uffici nelle città di Milano, Genova e Napoli. L'apertura di Uffici della Rappresentanza commerciale in altre città d'Italia può aver luogo a seguito di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. La condizione giuridica degli Uffici della Rappresentanza commerciale sarà determinata d'accordo tra le due Parti.

I locali occupati dalla Rappresentanza commerciale godono dell'extra-territorialità.

La Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario.

La Rappresentanza commerciale non è soggetta alle norme relative al registro delle imprese.

Art. 3.

La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. è responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a ciò autorizzate.

La Rappresentanza commerciale comunicherà al Ministero degli Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonché le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinché ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 4.

Le immunità ed i privilegi accordati alla Rappresentanza commerciale si estendono alla sua attività commerciale con le seguenti eccezioni:

a) le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o garantiti sul territorio italiano dalla Rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrale, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformità della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;

b) è consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa può estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attività della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute.

Art. 5.

Le responsabilità per qualsiasi contratto commerciale concluso senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potrà attuarsi solo sui loro beni.

La Rappresentanza commerciale può dare la sua garanzia per i contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, società commerciale o persona giuridica italiana.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.

PROTOCOLLO

In occasione della firma in data odierna del Trattato di Commercio e di Navigazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, i sottoscritti plenipotenziari si sono accordati su quanto segue:

1° Il disposto dell'articolo 7 del Trattato non si riferisce alle restrizioni quantitative alla importazione ed alla esportazione delle merci in vigore alla data della firma del presente Protocollo o che saranno adottate in avvenire da una delle Parti Contraenti in relazione al regolamento degli scambi commerciali con l'estero e dei relativi pagamenti.

Tali restrizioni saranno tuttavia applicate in modo che non ne derivi alcuna discriminazione a danno dell'altra Parte. Non verranno considerati discriminatori gli accordi che ciascuna delle Parti contraenti concluda con qualsiasi terzo Paese al fine di stabilire l'equilibrio dei reciproci pagamenti relativi agli scambi commerciali con tale Paese.

Non saranno adottate restrizioni di nessuna specie nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci previste dai contingenti che saranno stabiliti dagli accordi commerciali tra i due Governi, come pure nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci da effettuarsi in base ai contratti regolarmente autorizzati e conclusi durante il periodo di validità dei menzionati accordi commerciali.

2° Nessun beneficio nei riguardi del pagamento delle imposte e dei diritti previsti dal primo comma dell'articolo 10 del menzionato Trattato potrà essere invocato da una delle Parti contraenti, ove essa non accordi lo stesso beneficio all'altra Parte.

FATTO a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.

UGO LA MALFA.

A. I. MIKOJAN.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia e il Libano, il 15 febbraio 1949 » (730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia e il Libano il 15 febbraio 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 730.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Galletto.

GALLETTO, *relatore*. Si tratta della ratifica e dell'esecuzione della Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut. Per questa Convenzione, fatta in precedenza ad altri Accordi commerciali, è stata istituita una Commissione per una procedura di conciliazione da seguire per tutte le questioni che non siano state risolte in via diplomatica. Nella eventualità che questa Commissione permanente non possa raggiungere un accordo ci si richiama alla Commissione internazionale dell'Aja.

Questa Convenzione si riferisce a due Accordi precedenti, uno riguardante scambi commerciali con il Libano, e l'altro la stipulazione di un accordo tra l'Italia e il Libano in materia di navigazione aerea. La Convenzione è molto

semplice e ha pochi articoli, chiari e precisi ove è prevista una reciprocità di trattamento; quindi mi pare che il Senato possa senz'altro approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alle considerazioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario conclusa a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 23.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENZIONE
di Conciliazione e Regolamento giudiziario
fra l'Italia ed il Libano

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**, et le **PRESIDENT de la REPUBLIQUE LIBANAISE**,

Ayant résolu de conclure une convention pour le règlement amiable des différends qui pourraient s'élever entre les deux Pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE**:

Son Excellence Monsieur **ADOLFO ALESSANDRINI**, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République d'Italie au Liban;

Le **PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE**:

Son Excellence **HAMID BEY FRANGIE**, Ministre des Affaires Etrangères et des Libanais d'Outre Mer;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République libanaise s'engagent à soumettre à la procédure de conciliation prévue dans les articles 4 à 15 ci-après toutes les questions qui viendraient à les diviser et qui n'auraient pu être résolues par les procédés diplomatiques ordinaires.

En cas d'échec de la procédure de conciliation un règlement judiciaire sera recherché conformément aux articles 16 et suivants de la présente convention.

Article 2.

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

Article 3.

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette Partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente convention avant qu'une décision définitive ait été rendue dans les délais raisonnables par l'autorité compétente.

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l'autre Partie son intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée.

Article 4.

Une Commission permanente de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente convention.

Cette Commission sera composée de trois membres.

Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs. Elles désigneront, d'un commun accord, le président qui ne devra ni être ressortissant des Hautes Parties Contractantes, ni avoir sa résidence habituelle sur leurs territoires, ni se trouver à leurs services. Si, à défaut d'entente, la nomination du président n'intervient pas dans le délai prévu à l'alinéa précédent, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera désigné de la façon suivante:

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye en dehors des membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lesquels des candidats ainsi présentés sera le président.

Les commissaires sont nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Ils resteront en fonction jusqu'à leur remplacement et, en tous les cas, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Tant que la procédure n'est pas ouverte, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de révoquer le commissaire nommé par elle et de lui désigner un successeur. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la nomination du président.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite d'expiration de mandat, de révocation, de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 5.

La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Parties agissant d'un commun accord, ou, à défaut, par l'une ou l'autre des Parties. La requête, après avoir exposé l'objet du litige, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée en même temps par celle-ci à l'autre Partie.

Article 6.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l'une des Parties aura porté un différend devant la Commission de conciliation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l'autre Partie; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.

Article 7.

La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son président.

Article 8.

La Commission de conciliation aura pour tâche d'élucider les question en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les Parties.

Après examen de l'affaire elle formulera, dans un rapport, des propositions en vue du règlement du différend.

Article 9.

La procédure devant la Commission de conciliation sera contradictoire.

La Commission réglera elle-même la procédure en tenant compte, sauf décision contraire prise à l'unanimité, des dispositions contenues au titre III de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. 10.

Les délibérations de la Commission de conciliation auront lieu à huis clos, à moins que la Commission, d'accord avec les Parties, n'en décide autrement.

Article 11.

Les Parties auront le droit de nommer auprès de la Commission des Agents, conseils et experts, qui serviront en même temps d'intermédiaires entre elles et la Commission, ainsi que de demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire comparaître, avec l'assentiment de leurs Gouvernements.

Article 12.

Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et en particulier à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu'à user de tous les moyens dont elles disposent d'après leur législation pour lui permettre de procéder à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts.

Article 13.

La Commission de conciliation présentera son rapport dans les quatre mois à compter du jour où elle a été saisie du différend, à moins que les Parties ne conviennent de prolonger ce délai.

Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale.

Article 14.

La Commission de conciliation fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer au sujet des propositions du règlement contenues dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas trois mois.

Article 15.

Pendant la durée effective de la procédure, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté de commun accord entre les Parties qui en supporteront chacune une partie égale.

Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon.

Article 16.

Si l'une des Parties n'accepte pas les propositions de la Commission de conciliation ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, chacune d'elles pourra demander que le litige soit soumis à la Cour Internationale de Justice.

Dans le cas où, de l'avis de la Cour de Justice, le litige ne serait pas d'ordre juridique, les Parties conviennent qu'il sera tranché *ex aequo et bono*.

Article 17.

Les Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l'objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour Internationale de Justice, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.

Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties Contractantes.

Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice.

Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l'une des Parties a été saisie d'une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.

Article 18.

Si la Cour Internationale de Justice établissait qu'une décision d'une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l'une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s'agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre ordre.

Article 19.

L'arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice sera exécuté de bonne foi par les Parties.

Les difficultés auxquelles son interprétation pourrait donner lieu seront tranchées par la Cour de Justice, que chacune des Parties pourra saisir à cette fin par voie de simple requête.

Article 20.

Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties Contractantes s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l'acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l'exécution de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice.

Article 21.

Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire est pendante lors de l'expiration de la présente convention, elle suivra son cours conformément aux dispositions de la présente convention ou de toute autre convention que les Parties Contractantes seraient convenus de lui substituer.

Article 22.

Les contestations qui pourraient surgir, soit dans l'interprétation, soit dans l'exécution de la présente convention, seront soumises directement par voie de simple requête, à la Cour Internationale de Justice.

Article 23.

La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et l'ont munie de leurs sceaux.

FAIT à Beyrouth, le 15 février 1949.

Pour la République italienne

ADOLFO ALESSANDRINI.

Pour la République libanaise

HAMID B. FRANGIE.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Libano concluso a Beirut il 24 gennaio 1949** » (719) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia e il Libano concluso a Beirut il 24 gennaio 1949 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 719.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Galletto.

GALLETTO, *relatore*. È questo un Accordo che si riferisce alla convenzione cui prima ho accennato. Trattasi di regolare i rapporti inerenti alla navigazione aerea tra il Libano e l'Italia. La Convenzione ha una certa importanza perchè naturalmente regola rapporti di carattere commerciale ed economico tra i due Paesi. Questa Convenzione tiene presente la clausola della « Nazione più favorita » e contempla la possibilità di costituzione di compagnie di navigazione aerea nei due Paesi, fissa le rotte, le possibilità di acquisto di carburante e di pezzi di ricambio nei due Paesi contraenti.

Ci sono, naturalmente, delle clausole in materia di controllo epistolare, per evitare che nella corrispondenza si inseriscano eventualmente elementi di carattere militare. È in sostanza una delle solite Convenzioni che regolano i trasporti aerei tra due Paesi. Sono piccole cose, *little things* come dicono gli inglesi, piccole convenzioni che vanno però col-

tivate perchè precisamente riescono a riallacciare oltre i rapporti di carattere commerciale anche quelli di natura politica, contribuendo a quel clima di pacificazione a cui tutti miriamo. Questi rapporti sono specialmente augurabili con i Paesi del Mediterraneo orientale, con cui sempre abbiamo avuto nel passato accordi di carattere economico e stabili relazioni politiche. La Convenzione è articolata in pochi articoli molto chiari e precisi, per cui credo che il Senato non abbia difficoltà ad approvarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli del disegno di legge e della convenzione allegata:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per i trasporti aerei fra l'Italia ed il Libano concluso a Beirut il 24 gennaio 1949.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 24 gennaio 1949 conformemente all'articolo 12 dell'Accordo.

(È approvato).

ALLEGATO.

Accord de transport aérien entre le Gouvernement italien et le Gouvernement de la République libanaise

Le GOUVERNEMENT ITALIEN et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LIBANAISE, désirant, sur la base d'une complète réciprocité, stipuler un accord afin d'établir au plus tôt des communications entre l'Italie et le Liban,

Sont convenus des dispositions suivantes.

Article 1.

Les Parties Contractantes s'accordent l'une à l'autre les droits spécifiés à l'Annexe ci-jointe en vue de l'établissement des services aériens énumérés à cette Annexe (indiqués sous le nom de « services convenus »). Lesdits services peuvent être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie Contractante à laquelle ces droits sont accordés.

Article 2.

1. Chacun des « services convenus » peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante, à laquelle les droits spécifiés ont été concédés, a désigné une ou plusieurs entreprises de transport aérien appelées à exploiter les routes en question. La Partie Contractante qui concède les droits doit accorder sans délai le permis d'exercice aux entreprises désignées, sauf les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l'article VI.

2. Les entreprises de transport aérien ainsi désignées seront tenues de prouver aux Autorités aéronautiques compétentes de la Partie Contractante qui accorde les droits, qu'elles sont à même de se conformer aux lois et règlements appliqués normalement par lesdites Autorités à l'activité des entreprises commerciales de transport aérien.

Article 3.

1. Chacune des Parties Contractantes convient que les droits et taxes imposés pour l'utilisation des aérodromes et autres installations techniques aux entreprises de transport aérien de l'autre Partie Contractante ne dépasseront pas les droits dus pour l'utilisation desdits aérodromes et installations par ses propres entreprises de transport aérien se consacrant à des services internationaux similaires.

2. Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, les équipements et le matériel en général, introduits sur le territoire d'une Partie Contractante pour l'usage exclusif des aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien que désignera l'autre Partie, bénéficieront sur ledit territoire d'un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales

appartenant à ladite Partie Contractante et se consacrant à des transports aériens internationaux, ou aux entreprises appartenant aux Etats jouissant de la clause de la nation la plus favorisée, en ce quiconcerne les droits de douane, d'inspection ou autres droits et taxes nationaux.

3. Les aéronefs utilisés dans les « services convenus » ainsi que les stocks de carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal et les provisions de bord se trouvant sur les aéronefs utilisés par les entreprises que désignera une Partie Contractante, seront exemptés, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, de droits de douane, d'inspection, ou autres.

4. Les choses exemptées aux termes du paragraphe précédent, ne pourront être débarquées sans le consentement des Autorités douanières de l'autre Partie Contractante. Au cas où elles ne seraient ni consommées, ni utilisées, elles seront jusqu'à leur réexportation soumises au contrôle des Autorités susdites, mais sans préjuger la disponibilité de ces choses.

Article 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude, et les licences, délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et en cours de validité, seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante aux fins de l'exploitation au-dessus de son propre territoire, le droit de ne pas reconnaître valables les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par les Autorités de l'autre Partie Contractante ou par un Etat tiers.

Article 5.

1. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant l'entrée et la sortie de son territoire, pour les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l'autre Partie Contractante.

2. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou cargaison (tels que les règlements concernant l'entrée, les contrôles, l'immigration, les passeports, la douane et la quarantaine) sont applicables aux passagers, à l'équipage et à la cargaison des aéronefs employés par les entreprises que désignera l'autre Partie Contractante durant leur présence dans les limites du territoire de la première Partie Contractante.

Article 6.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer l'autorisation d'exploitation accordée aux entreprises désignées par l'autre Partie Contractante, conformément aux dispositions contenues dans l'Annexe ci-jointe, si ces entreprises ne fournissent pas, au cas où cela leur serait demandé, la preuve que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise elle-même sont entre les mains de nationaux de l'une ou de l'autre Partie Contractante, ou si ces entreprises ne se conforment pas aux lois et

règlements visés à l'article 5 ou si elles ne remplissent pas les conditions sur la base desquelles les droits d'exercice sont concédés conformément au contenu du présent Accord et de son Annexe.

Article 7.

Le présent Accord et son Annexe, ainsi que tout acte portant modification à ces textes, seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O. A. G. I).

Article 8.

Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de cet Accord ou de son Annexe, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront en vue de procéder à une telle modification. Les consultations devront avoir lieu dans les 60 jours à partir de la date de la demande. Au cas où lesdites autorités arrivent à un accord sur les modifications à apporter, ces modifications entreront en vigueur seulement après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 9.

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou de son Annexe, qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, sera soumis à un jugement d'arbitrage au choix des Parties Contractantes ou à la Cour Internationale de Justice. Les Parties Contractantes s'engagent à se conformer aux décisions du Jugement d'arbitrage ou à celles prononcées par la Cour Internationale de Justice, lesquelles en tout cas seront considérées comme définitives.

Article 10.

Au cas où entrerait en vigueur une convention multilatérale d'aviation à laquelle adhéreraient les deux Parties Contractantes, le présent Accord devra être harmonisé aux dispositions de ladite Convention.

Article 11.

Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l'autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle dénonciation doit être faite en même temps à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Le présent Accord cessera d'avoir effet dès la date communiquée dans ladite notification, mais en tout cas, douze mois au moins à partir du jour où la deuxième Partie Contractante en aura reçu communication. Cette communication de dénonciation pourra être remplacée par un accord ultérieur passé avant l'échéance du délai susdit.

Au cas où l'autre Partie Contractante omettrait d'en accuser réception, on considérera la communication comme parvenue à son adresse 14 jours après la réception de la même communication par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

Article 12.

Le présent Accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement, aussitôt que les formalités prévues par la législation intérieure de chacune des Parties Contractantes auront été accomplies.

EN FOI DE QUOI les soussignés Plénipotentiaires dument autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

FAIT a Beyrouth, le 24 janvier 1949, en double exemplaire, en langue française.

ADOLFO ALESSANDRINI

*Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire d'Italie à Beyrouth*

HAMID FRANGIE

*Ministre des Affaires Etrangères
de la République Libanaise.*

ANNEXE

I.

Le Gouvernement Italien accorde aux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement Libanais, le droit d'embarquer et de débarquer en Italie et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste sur les routes suivantes, dans les deux directions (avec ou sans escales intermédiaires sur le territoire d'autres Etats):

Liban - Italie et au delà.

II.

Le Gouvernement Libanais accorde aux entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement Italien, le droit d'embarquer et de débarquer au Liban et d'effectuer le trafic international en passagers, marchandises et poste sur les routes suivantes, dans les deux directions (avec ou sans escales intermédiaires sur le territoire d'autres Etats):

Italie - Liban et au delà.

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« **Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1947-48** » (738) e « **Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49** » (739) (*Approvati dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1947-48 ».

Poichè segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Bilancio preventivo dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario 1948-49 », riterrei opportuno fare un'unica discussione. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo unico del primo disegno di legge:

Articolo unico.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità della tabella annessa.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciasca.

CIASCA, *relatore*. Non ritengo siano necessarie molte parole ad illustrare i progetti di legge che sono davanti al Senato. Rimando alla mia relazione a stampa. Dico solo che le modeste somme richieste sono per assicurare la vita ad un Istituto che è organo tecnico del Ministero dell'Africa italiana nel campo dell'economia, delle industrie agrarie, della zootecnia, della patologia vegetale, dell'entomologia e della sperimentazione agraria; che ha organizzato corsi per periti agrari con insegnamento teorico e pratico di agricoltura tropicale e sub-tropicale, e corsi informativi sul

Brasile e sull'Argentina, adatti a coloro che intendano emigrare in quei Paesi.

Per questi scopi dispone di una moderna sede, costruita espressamente dallo Stato, di una biblioteca specializzata, di un museo, di laboratori, di un campo sperimentale e di pregevoli materiali di studio.

I mezzi richiesti, soprattutto quelli del bilancio 1948-49, sono imposti e resi urgenti dalle normali necessità di carattere finanziario. Già è stato rilevato, nelle due relazioni a stampa, che l'aumento della spesa soprattutto nel preventivo 1948-49 è dovuto quasi unicamente alle novità introdotte dalla legge, cioè all'aumento degli stipendi e ad altre spese per il personale, come ho documentato nella relazione alla quale mi richiamo.

I fondi necessari per il funzionamento, per l'insegnamento e per la sperimentazione agraria dovrebbero essere aumentati, se davvero si vorrà che l'Istituto agronomico di Firenze risponda alle fondamentali finalità per le quali fu fondato e al nuovo compito che si è prefisso, anche in vista di quella che sarà la nostra attività di lavoro in Somalia e la nostra collaborazione sul mercato del lavoro in Africa ed in ogni continente del mondo. Ma ciò servirà per il domani, a datare cioè dal bilancio 1949-50, che speriamo venga all'esame del Senato al più presto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero far presente al Senato, poichè la denominazione di « Istituto agronomico per l'Africa Italiana » potrebbe sollevare qualche obiezione, che si tratta di un Istituto specializzato nella preparazione dei tecnici per la coltivazione delle zone aride, sub-aride e tropicali. Questo Istituto ha svolto il suo compito nel passato a prevalente beneficio dei territori africani soggetti alla sovranità italiana; oggi esso può continuare ed allargare la sua attività con la preparazione dei tecnici che devono accompagnare i nostri lavoratori italiani nelle zone di emigrazione. Esso può, quindi, esercitare delle funzioni di grande importanza. L'Istituto è conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo come uno dei più specializzati nel

1948-50 - CCCXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 FEBBRAIO 1950

suo campo e ciò è dovuto alla preparazione dei suoi docenti ed in modo particolare del suo direttore, professor Mangini che ha saputo farne un vanto per il nostro Paese.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. La questione è di scarsa importanza perchè si tratta di pochi milioni; ma desidero fare alcune osservazioni. La prima è questa: io vorrei chiedere al rappresentante del Governo se ritiene che sia serio che il Ministero degli affari esteri invii al Senato il bilancio preventivo dell'Istituto agronomico di Firenze per il 1947-48, il quale è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 30 novembre 1949, ed anche il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1948-49. Spero che tra un paio di anni avremo il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1949-50! (*Ironia*). Mi pare che tutto ciò non sia serio; avreste fatto molto meglio a tenere ancora nei cassetti di palazzo Chigi questi bilanci preventivi, nessuno se ne sarebbe accorto e per lo meno noi non avremmo avuto il piacere... di perdere il tempo a discutere bilanci che si riferiscono a due anni addietro.

Siccome questo si ricollega all'osservazione che ho fatto precedentemente, su certe abitudini che sembra si abbiano a palazzo Chigi, di tenere i Trattati internazionali chiusi nei cassetti per parecchi mesi prima di mandarli all'esame del Parlamento, vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario che questo non avvenga più, che si sveltiscano gli uffici del Ministero.

Voglio sperare che fra non molto, dopo averci mandato il bilancio preventivo per il 1948-49, ci manderete anche il consuntivo dello stesso esercizio ed il preventivo per il 1950; tutto ciò spero che avvenga almeno prima della fine del corrente anno.

Vorrei nel medesimo tempo pregare il Ministro degli affari esteri di presentare, allorché ci trasmetterà il preventivo per l'esercizio finanziario 1949-50, una breve relazione in cui si dica con chiarezza di che cosa si tratta, perchè noi abbiamo l'impressione che questo Istituto non sia che un ufficio di collocamento, perchè se esaminiamo le cifre del bilancio, constatiamo che si tratta di pochi

milioni, non solo, ma che vengono spesi quasi tutti per il mantenimento dell'Istituto stesso. Ad esempio, senza esagerare, le spese di ufficio, di cancelleria, eccetera, sono di gran lunga superiori alle spese effettive per i servizi. E questo non è serio.

Non intendo chiedere ora la soppressione di questo Istituto, ma alcuni miei amici, che si intendono di tali questioni, mi hanno detto che sarebbe molto opportuno sopprimerlo e riunire questo insegnamento in qualcuna delle Università agrarie che abbiamo in Italia; ad esempio, l'Università agraria di Portici potrebbe utilmente assorbire questo Istituto ridotto in così pessime condizioni. Non faccio una proposta formale e non vi insisto, ma mi riservo di farlo in seguito, cioè quando il Ministero degli affari esteri e quello della pubblica istruzione, assieme al preventivo del nuovo anno, presenteranno una relazione per dire cosa ci si ripromette da questo Istituto e cosa si intende fare. Se questo Istituto dovrà avere una funzione seria, bisognerà dargli altri mezzi; perchè è assolutamente impossibile che vada avanti coi fondi che ha attualmente a disposizione; altrimenti, sopprimiamolo e vediamo di affidare alle Università agrarie quei corsi che possono essere effettivamente utili e necessari.

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Circa l'unico rilievo obiettivo fatto dal senatore Pastore, mi sia consentito ribattere che egli non afferma cosa esatta allorché deplora che in un bilancio di pochi milioni se ne spenda addirittura uno per soli « stampati e cancelleria ».

Se l'onorevole senatore Pastore si è voluto riferire, come credo, al capitolo 7, mi consenta che glielo legga per intero, per ricordargli che esso, oltre alle predette spese, comprende anche le spese di ufficio per acquisto e manutenzione mobili e materiali di arredamento, per illuminazione, per acqua e riscaldamento, per spese postali, telegrafiche e telefoniche, per alloggio del direttore, per manutenzione del fabbricato, sede dell'Istituto, per assicurazione incendi. Per tutto questo è preventivata la somma di un milione che, data la ampiezza delle voci del capitolo, non mi pare

1948-50 - CCCXLIX SEDUTA

DISCUSSIONI

17 FEBBRAIO 1950

eccessiva, sia pure in un bilancio di oltre 17 milioni, come è quello preventivo del 1948-49.

Se poi il senatore Pastore ha voluto con ciò rilevare che troppo inadeguate sono le somme stanziare per il funzionamento utile dell'Istituto, sono tanto d'accordo con lui che, su questo punto, ho... insistito due volte nelle mie relazioni sui bilanci in parola.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Io faccio osservare all'egregio collega relatore, che ho citato quel capitolo a mo' d'esempio. Nello stesso modo, le spese di ufficio, cancelleria, eccetera, ammontano a 500 mila lire, mentre le spese per servizi vari e per i laboratori, ammontano a 750 mila lire, il che vuol dire che le spese di cancelleria sono presso a poco uguali a quelle che si dovrebbero affrontare perchè l'Istituto serva a qualcosa. Se si spendono 500 mila lire per la carta, e quasi altrettanto per i laboratori, è evidente che quello non è un Istituto serio.

CIASCA, *relatore*. Questo lo avevo osservato anche io nella relazione.

PASTORE. Conclusione: o si sopprime quell'Istituto o facciamolo diventare una cosa seria.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, il Sottosegretario per l'Africa deve difendere il Ministero degli esteri, perchè questo progetto non appartiene agli Esteri, bensì al Ministero dell'Africa Italiana.

Debbo poi spiegare all'onorevole Pastore che il ritardo è dovuto al fatto che trattandosi di un piccolo bilancio autonomo da quello del Ministero, si verificò una svista nell'esame in sede governativa; accertato l'inconveniente, sono state prese le misure per evitare che esso si ripeta nell'avvenire.

Circa il merito, ho già dato, con le mie precedenti parole, la risposta alle domande del senatore Pastore. Ho detto, infatti, i compiti che l'Istituto potrà svolgere nel futuro. Ogni decisione a suo riguardo dovette però essere subordinata all'esito delle trattative interna-

zionali per i territori coloniali ed alle possibilità per la nostra emigrazione.

L'incorporazione dell'Istituto in una delle Università agrarie può anche essere oggetto di esame; faccio però presente che l'Istituto possiede dei laboratori scientifici specializzati per le zone africane in un palazzo apposito ed una attrezzatura tecnica che rendono più utile e meno onerosa la continuazione della sua autonomia.

PASTORE. Ma chi paga?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lei ha perfettamente ragione, onorevole Pastore, quando dice che gli stanziamenti sono insufficienti; lo ha già detto il relatore e lo confermo io. Prima, tuttavia, di presentare al Parlamento un nuovo bilancio, occorre che si verificassero le condizioni di cui ho parlato: c'è quindi da ritenere che col prossimo bilancio potrà essere presentata l'impostazione corrispondente alle esigenze dell'Istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

(Senza discussione si approvano i capitoli dello stato di previsione, i riassunti per titoli e i relativi allegati).

Pongo ora in votazione l'articolo unico, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo unico del secondo disegno di legge:

Articolo unico.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana in Firenze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità della tabella annessa alla presente legge.

(Senza discussione si approvano i capitoli dello stato di previsione, i riassunti per titoli ed i relativi allegati).

Pongo ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge, del quale ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Esame di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio ».

Sulla prima domanda, avanzata nei confronti del senatore Colombi, e sulla seconda, avanzata nei confronti del senatore Allegato, vi è una relazione di maggioranza ed una di minoranza. Nell'assenza di uno dei relatori, l'esame di esse è rinviato.

La terza domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Angiolillo per il reato di diffamazione continuata a mezzo della stampa di cui agli articoli 81 e 595 del Codice penale. (Doc. XXXIII).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, come i colleghi della Commissione della giustizia ricorderanno, ci fu, per questa richiesta di autorizzazione a procedere, qualche lieve dissenso avanti la Commissione stessa. Ma la Commissione, nella sua maggioranza, ritenne di dover riconfermare un principio ormai consolidato, e cioè che, nell'ipotesi di diffamazione, anche a mezzo di stampa, ove sia stata negata dalla parte lesa la facoltà di prova, l'autorizzazione a procedere non viene concessa.

Perciò, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), chiedo al Senato di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio a carico del senatore Angiolillo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, contrarie alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

La quarta domanda è quella avanzata nei confronti della onorevole Palumbo Giuseppina, per aver preso la parola in una riunione tenutasi in luogo pubblico senza preavviso al questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). (Doc. LXVI).

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varriale.

VARRIALE, *relatore*. Onorevoli senatori, mi rimetto alla relazione scritta; propongo, quindi, a nome della Commissione, che l'autorizzazione a procedere in giudizio, nei confronti della onorevole Palumbo Giuseppina, non sia accordata.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti le conclusioni della Commissione, contrarie alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Costituzione di Commissione parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Commissione parlamentare la quale, a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, dovrà esprimere il proprio parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali ha eletto suo presidente il deputato Corbino; vice-presidenti: il senatore Medici e i deputati Vicentini e Pesenti; segretari: il deputato Arcangeli e i senatori Milillo e Piemonte.

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 11,10).